

Ricorso presentato il 18 luglio 2006 — FMC/Commissione**(Causa T-197/06)**

(2006/C 212/76)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: FMC Corporation (Philadelphia, USA) (Rappresentanti: C. Stanbrook, Q. C., e Y. Virvilis, lawyer)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullamento della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., nei limiti in cui si applica alla FMC Corporation; e
- in subordine, riduzione della multa imposta alla FMC Corporation; e
- condanna della Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., caso COMP/F/38.620 — Perossido e perborato di idrogeno, mediante la quale la Commissione ha stabilito che la ricorrente aveva violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo, partecipando ad un cartello che consisteva principalmente in scambi tra imprese in concorrenza di informazioni sui prezzi e sui volumi di vendita, in accordi sui prezzi, in accordi sulla riduzione della capacità di produzione nel SEE e nel monitorare gli accordi anticompetitivi.

La ricorrente invoca due motivi di ricorso a sostegno della sua domanda e asserisce, in generale, di non essere responsabile delle violazioni della sua controllata Foret, in quanto non avrebbe esercitato un'influenza decisiva su di essa.

In primo luogo, la ricorrente fa valere che la decisione contestata è motivata in modo inadeguato.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione contestata è viziata in fatto e in diritto, in quanto:

- a) le conclusioni della Commissione sono basate su un'errata ricostruzione delle prove, su un'illegittima discriminazione nell'attribuire importanza diversa a diverse fonti di prova orale e, in generale, su un manifesto errore di valutazione;
- b) la Commissione ha usato un errato criterio legale di controllo ai fini della determinazione della responsabilità della ricorrente per la violazione commessa dalla Foret;
- c) la Commissione si è avvalsa di prove che non si riferivano al periodo dell'asserita violazione; e

- d) la Commissione si è avvalsa di prove che non aveva notificato alla ricorrente come base del procedimento contro la società, negando così alla ricorrente l'opportunità di esercitare i diritti della difesa.

Ricorso presentato il 17 luglio 2006 — Akzo Nobel e altri/Commissione**(Causa T-199/06)**

(2006/C 212/77)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Akzo Nobel NV (Arnhem, Paesi Bassi), Akzo Nobel Chemicals Holding AB (Nacka, Svezia), Eka Chemicals AB (Bohus, Svezia) (Rappresentanti: C. Swaak, N. Neij, lawyers)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

- annullare l'ammenda imposta alle ricorrenti dalla decisione contestata, oppure, in subordine, disporre che la riduzione del 40 %, concessa ai sensi della Leniency Notice [Comunicazione sulla riduzione delle ammende; in prosieguo: la «Leniency Notice»], sia aumentata del 10 %;
- condannare la Commissione alle proprie spese ed a quelle delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento dell'ammenda ad esse imposta dalla decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., caso COMP/F/38.620 — Perossido e perborato di idrogeno, mediante la quale la Commissione ha stabilito che le ricorrenti avevano violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo partecipando ad un cartello consistente soprattutto in scambi tra imprese in concorrenza di informazioni sui prezzi e sui volumi di vendita, in accordi sui prezzi, in accordi sulla riduzione delle capacità di produzione nel SEE e nel monitorare gli accordi anticompetitivi. Le due ricorrenti Akzo Nobel Chemicals Holding AB e Akzo Nobel NV sono ritenute solidalmente e individualmente responsabili per la violazione commessa dalla ricorrente Eka Chemicals AB (in prosieguo: l'«Eka»).

Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 235 CE non fornendo alcuna motivazione nel concedere la sola riduzione del 40 % dell'ammenda nell'ambito di una fascia del 30 — 50 %, malgrado la cooperazione dell'Eka corrisponda ampiamente ai criteri della Leniency Notice (1).

In subordine, le ricorrenti chiedono che la riduzione del 40 % dell'ammenda, concessa ai sensi della Leniency Notice, sia aumentata del 10 %, sulla base del fatto che la Commissione avrebbe erroneamente applicato la detta Leniency Notice, in quanto all'Eka non sarebbe stata concessa la massima riduzione possibile nella fascia rilevante, sebbene la sua cooperazione abbia pienamente soddisfatto i criteri stabiliti al punto 23, n. 2, della Leniency Notice. Secondo le ricorrenti, la Commissione ha pertanto violato il loro legittimo affidamento.

Inoltre, le ricorrenti asseriscono che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento, in quanto avrebbe disciplinato:

- i) situazioni simili, cioè quelle dell'Eka e dell'Arkema, le cui cooperazione ha pienamente soddisfatto i criteri di cui al punto 23 della Leniency Notice, in modo diverso, concedendo la massima riduzione possibile nella fascia rilevante soltanto all'Arkema, e
- ii) situazioni diverse, cioè quelle dell'Eka e della Solvay, in modo simile, concedendo ad entrambe una riduzione dell'ammenda che non è la massima riduzione possibile nella fascia rilevante, sebbene l'Eka, a loro avviso, abbia fornito una cooperazione più valida e tempestiva che non la Solvay.

(¹) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002 C 45, pag. 3).

Ordinanza del Tribunale di primo grado del 29 giugno 2006 — UNIPOR-Ziegel-Marketing/UAMI — Dörken (DELTA)

(Causa T-159/05) (¹)

(2006/C 212/78)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

(¹) GU C 171 del 9.7.2005.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 giugno 2006 — Marker Völkl/UAMI — Icon Health & Fitness Italia (MOTION)

(Causa T-217/05) (¹)

(2006/C 212/79)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

(¹) GU C 205 del 20.8.2005.

Ordinanza del Tribunale di primo grado del 5 luglio 2006 — Deutsche Telekom/UAMI (Alles, was uns verbindet)

(Causa T-18/06) (¹)

(2006/C 212/80)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

(¹) GU C 86 dell'8.4.2006.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 luglio 2006 — Cofira-Sac/Commissione

(Causa T-43/06) (¹)

(2006/C 212/81)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

(¹) GU C 86 dell'8.4.2006.